

REPUBBLICA ITALIANA  
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA  
CONTRATTO

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma, Viale Oxford 81 c.a.p. 00133, in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli;

E

ALLIANCE MEDICAL LIMITED, di seguito “FORNITORE”, numero iscrizione Camera Commercio Britannica 02128897, con sede legale in Warwick (UK), Warwick Technology Park snc CV346DA - Icen Centre, e sede secondaria in Italia Lissone (MB), via Goffredo Mameli 42/A c.a.p. 20851, codice fiscale e partita IVA 97898250580, numero iscrizione Registro Imprese Monza e Brianza n. REA MB-1908794, in persona del Legale Rappresentante preposto della sede secondaria Alberto Della Porta;

PER

l'affidamento quinquennale del “Servizio di effettuazione di prestazioni TC-PET necessarie al reparto di Medicina Nucleare della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata” - CIG 6501771728.

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di ottobre, presso la Direzione Amministrativa della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Funzionario Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato con delibera n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960 codice fiscale FRITZTN60L43B604Y, nella sua qualità di Direttore Generale della Fondazione, presso la cui sede per la carica ed agli effetti del presente contratto è domiciliato, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 271 del 19/05/2016, ed è persona a me nota;

- Alberto Della Porta, nato a Milano il 24/02/1971 codice fiscale DLLLRT71B24F205I, nella sua qualità di preposto della sede secondaria in Italia con poteri di firma conferiti dal Consiglio di Amministrazione di Alliance Medical Limited del 14/09/2016, personalmente identificato mediante documento di identità Carta di Identità n. 1588122AA rilasciata da Comune di Milano il 06/10/2014 con validità fino al 24/02/2025.

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione D.G. n. 748 del 02/12/2015, nell'approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, veniva indetta "Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di effettuazione di prestazioni TC-PET necessarie al reparto di medicina nucleare della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata per la durata di 5 (cinque) anni";
- con Deliberazione D.G. n. 271 del 19/05/2016, in esito alla procedura di gara, veniva disposta l'aggiudicazione della procedura in favore del Fornitore per l'importo complessivo offerto per tutta la durata quinquennale dell'affidamento pari ad € 3.400.000,00 (tremilioniquattrocentomila/00) IVA esclusa, calcolato, in via presuntiva, sulla base dell'importo unitario offerto dal Fornitore in sede di gara per ciascuna prestazione TC-PET moltiplicato per il numero di prestazioni stimate nel quinquennio indicato nel Disciplinare di gara nonché nell'Allegato 4 "Schema Offerta Economica";
- è stato accertato il possesso da parte del Fornitore dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., attestati in sede di gara mediante dichiarazioni sostitutive;
- risulta decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per il rilascio dell'informazione antimafia riferita al Fornitore e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 92, si procede alla stipula del contratto in pendenza del rilascio e sotto condizione risolutiva;
- il Fornitore ha prestato garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa n. 2136439 di € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00), pari ad un decimo dell'importo complessivo di aggiudicazione, rilasciata da Coface S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia con decorrenza dal 02/08/2016 e scadenza 02/02/2022, ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare di gara;
- il Fornitore ha dichiarato in sede di gara di avere preso integrale conoscenza di quanto contenuto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e nei chiarimenti, in tutti gli allegati e di accettarne le clausole in modo pieno ed incondizionato senza riserva alcuna;
- il Fornitore ha dichiarato in sede di gara di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto, e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati all'art. 23 del presente contratto;
- la procedura di gara risulta indetta in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 216 del citato D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento oggetto del presente contratto resta disciplinato dal previgente assetto normativo di cui al D.Lgs. n.

163/2006 e D.P.R. n. 207/2010.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

*Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile*

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati ivi compreso il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e tutti i documenti che la compongono, l'Offerta Economica, il Regolamento dell'Appalto di cui all'art. 16, comma 3, del Disciplinare di gara, il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118", costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione del servizio è regolata, oltre che da quanto disposto nel contratto e nei suoi allegati:

- a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi della Fondazione, ovvero dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;
- b) dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale e di appalti pubblici;
- c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prodotti dalla Fondazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Fondazione.

4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

*Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto*

1. Con la stipula del contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire il "Servizio di effettuazione di prestazioni TC-PET necessarie al reparto di Medicina Nucleare della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata" da svolgersi presso la sede della Fondazione, con fornitura di relativo macchinario e personale del Fornitore comprendente

tutti i servizi e prestazioni indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

2. Il servizio, in particolare, comprende:

- a) effettuazione di prestazioni assistenziali "TC-PET" nelle tipologie e quantità richieste dalla Fondazione in base alle esigenze assistenziali della stessa;
- b) installazione e messa in opera di un'apparecchiatura TC-PET presso i locali indicati dalla Fondazione, per l'intera durata dell'appalto, con relativa assistenza tecnica *full risk*;
- c) messa a disposizione di personale medico, tecnico ed amministrativo del Fornitore, per l'intera durata dell'appalto.

3. Le parti danno atto che il valore del contratto è pari ad € 3.400.000,00 (tremilioniquattrocentomila/00) IVA esclusa, corrispondente all'importo complessivo offerto dal Fornitore in sede di gara per il quinquennio di vigenza contrattuale ed oggetto di aggiudicazione.

4. Il suddetto importo è calcolato, in via presuntiva, sulla base del prezzo unitario aggiudicato moltiplicato per i quantitativi di prestazioni TC-PET stimati quale fabbisogno della Fondazione, indicati nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

#### *Articolo 3 – Durata del contratto*

1. Il contratto ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 20/10/2016, data di inizio dell'esecuzione del servizio definita tra le parti a conclusione della fase "preliminare" prevista nel Capitolato Tecnico.

2. La durata dell'efficacia del contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per la Fondazione di disporre la prosecuzione dell'affidamento oggetto del presente contratto per il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione di nuova gara volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi, ivi comprese gare regionali centralizzate. In tal caso il Fornitore sarà obbligato a proseguire il servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

#### *Articolo 4 – Condizioni, modalità e termini di esecuzione del Servizio*

1. L'esecuzione del servizio è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dal Regolamento dell'Appalto, nonché secondo modalità previste nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica del Fornitore, pena la risoluzione di diritto del contratto.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.

3. I dispositivi oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo

nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la validità contrattuale.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità del servizio e della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo art. 8, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione del servizio, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione stesse dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa al servizio e alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.

7. Il Fornitore non avrà diritto ad indennità, maggiorazioni, compensi aggiuntivi o ad avanzare altre pretese di qualsiasi genere nel caso in cui si verificano, nel corso di vigenza del contratto, trasformazioni tecnico-organizzative dei servizi della Fondazione.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale fornite dalla Fondazione, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto indicato al successivo art. 5.

10. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

11. Stante la tipologia del servizio, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione del servizio e, comunque, una delle attività previste nel contratto e negli atti di gara tutti; in caso contrario risponde degli

eventuali danni, causati alla Fondazione o a terzi, dipendenti da tale interruzione ed il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Fondazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione formalmente comunicata.

12. La manutenzione full risk dell'iniettore dei mezzi di contrasto da utilizzare per l'esame TC è a carico della Fondazione che vi provvede direttamente con oneri a proprio carico.

*Articolo 5 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente dell'appalto per il Fornitore*

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 271 del 19/05/2016, è la dott.ssa Nicoletta Urbano, Dirigente Farmacista presso la U.O.C. Medicina Nucleare, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2, e 313, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

3. Il Referente dell'appalto, individuato ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Tecnico dal Fornitore con capacità di rappresentare il Fornitore medesimo agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è il dott. Andrea Bontempi, Operations Manager. I dati di contatto del Referente dell'appalto sono: numero telefono: 335/229066 – indirizzo di posta elettronica: andrea.bontempi@alliancemedical.it.

4. In caso di assenza del Referente dell'appalto, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.

5. Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

6. Nel corso dell'appalto la Fondazione procederà all'effettuazione di verifiche dell'andamento dell'appalto. In particolare:

- a) *verifiche a campione e settimanali*: gli assistenti del DEC, di loro iniziativa o su segnalazione del reparto di Medicina Nucleare, e comunque almeno settimanalmente, tramite accessi al reparto di Medicina Nucleare, verificano che l'esecuzione dell'appalto proceda secondo le condizioni contrattuali, e segnalano tempestivamente e formalmente al DEC eventuali ritardi, inadempienze o più in generale difformità rispetto all'esecuzione prevista nei documenti contrattuali; in particolare, segnalano la mancata effettuazione di una prestazione TC-PET nel turno in cui era prevista, se causata direttamente o indirettamente dall'appaltatore. Tali segnalazioni hanno valenza di *accertamenti* ai sensi dell'art. 307, comma 2, del D.P.R. 207/2010; a seguito del ricevimento di tali segnalazioni il DEC, a sua volta, se necessario, inoltra al Fornitore un sollecito ad adempiere nei termini contrattuali;
- b) *verifiche bimestrali*: al termine di ogni bimestre trascorso dall'inizio di ciascuna annualità di vigenza contrattuale, nell'ambito di un'apposita riunione convocata dal DEC ed effettuata -

entro e non oltre 10 (dieci) giorni consecutivi dal termine del bimestre - alla presenza del RUP, del DEC e del responsabile dell'appalto individuato dal Fornitore, vengono condivisi, tra Fondazione e Fornitore, i seguenti dati:

- i. elenco delle prestazioni TC-PET (come definite nel disciplinare e nel capitolato tecnico di gara) effettuate nel bimestre trascorso, suddivise per ciascun mese del bimestre; l'elenco verrà estratto dal sistema RIS-PACS della Fondazione; nel caso di discordanze tra i dati estratti dalla Fondazione e quelli in possesso del Fornitore si ricorrerà al riscontro del *batch record* cartaceo compilato;
- ii. eventuali segnalazioni pervenute nel bimestre da parte degli assistenti del DEC relative ad eventi legati a disservizi imputabili al Fornitore, con indicazione, per ciascun evento, dell'origine e della durata del disservizio, nonché della conseguenza dello stesso;
- iii. elenco ed ammontare delle penali a carico del Fornitore accumulate dall'inizio dell'anno corrente di appalto, suddivise come meglio dettagliato nel successivo articolo "Penali";

7. In esito alla riunione di cui al precedente comma 6 lett. b), che costituisce a tutti gli effetti *controllo e verifica di conformità in corso di esecuzione* ai sensi del combinato disposto degli artt. 312, 313, commi 2 e 3, e 317 del DPR 207, viene redatto un verbale contenente i dati condivisi ed il rapporto generale sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali, ed eventuali suggerimenti necessari. Entro 10 (dieci) giorni dal termine della riunione, il DEC trasmette al RUP il verbale relativo alla verifica di conformità in corso di esecuzione; il RUP controfirma il documento e lo trasmette al Referente dell'appalto individuato dal Fornitore. Il medesimo documento viene allegato dal Fornitore alla fattura; non vengono liquidate né accettate fatture prive di tale allegato.

#### *Articolo 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore*

1. Il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione del servizio nonché delle attrezzature e dell'organizzazione propria di mezzi e risorse idonei alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.

2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:

- a) garantire la continuità, regolarità e completezza dei servizi;
- b) erogare il servizio come previsto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la sua esecuzione e comunque nel rispetto di quanto disciplinato dagli artt. 2 e 4 del presente contratto. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dare preventiva comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto con preavviso di almeno 4 (quattro) giorni, circa modi, tempi ed entità di erogazione del servizio nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione, restando in ogni caso esclusa la sospensione del servizio e della fornitura ivi compresa la reperibilità e la pronta disponibilità trattandosi di eventuale interruzione di pubblico servizio;
- c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato nel servizio, dei terzi e dei dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e

- dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operante presso la Fondazione, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d) ai sensi degli artt. 18, comma 1 lett. u), e 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 Legge n. 136/2010 e s.m.i., munire il personale impiegato nel servizio di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, relativa autorizzazione;
  - e) manlevare e tenere indenne la Fondazione delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
  - f) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
  - g) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Fondazione;
  - h) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - i) comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modifica/variazione intervenuta, in vigore di contratto, nella struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, e fornire la necessaria documentazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riservandosi in caso contrario la Fondazione di risolvere il contratto;
  - j) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito;
  - k) informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
  - l) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione", a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi.

*Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*

1. Si applica l'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. Il Fornitore è tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

5. In caso di infortunio occorso al personale nell'esecuzione del servizio, il Fornitore è tenuto a effettuare le dovute denunce assicurative ed INAIL ed a fornirne copia alla Fondazione.

*Articolo 8 – Corrispettivi contrattuali*

1. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono corrisposti al Fornitore, in riferimento alle prestazioni erogate (servizio e/o forniture) con esito positivo delle verifiche effettuate dalla Fondazione, i seguenti prezzi unitari, IVA esclusa, offerti dal Fornitore in sede di gara, indicati nell'Offerta Economica.

<i>Descrizione prestazioni</i>	<i>Prezzo unitario IVA esclusa</i>
Prestazioni assistenziali TC-PET	€ 272,00 (duecentosettantadue/00)

2. Il metodo adottato per il calcolo del corrispettivo dovuto sarà il seguente:

a) il corrispettivo sarà computato sulla base del numero di prestazioni TC-PET effettivamente svolte - unicamente sulla TC-PET fornita dal Fornitore - definite come segue:

b) una "prestazione" equivale ad una "sessione di più attività", quali:

- accettazione e registrazione;
- visita di medicina nucleare;
- somministrazione di radiofarmaco;
- un esame strumentale TC-PET "total body" o, in alternativa, un esame strumentale TC-PET "cerebrale";
- se necessario, un esame strumentale TC *stand-alone* con o senza mezzo di contrasto, nel quale l'iniezione del mezzo di contrasto è effettuata da un medico radiologo della Fondazione e l'esame strumentale TC è effettuato dal tecnico del Fornitore, con l'apparecchiatura TC-PET fornita dal Fornitore;
- refertazione dell'esame PET congiuntamente a refertazione dell'esame TC effettuata da personale medico radiologo della Fondazione,

operate su un singolo paziente in un singolo giorno; oltre alle attività sopra elencate, devono intendersi ricomprese nella prestazione - come sopra definita - tutte le ulteriori attività in carico al personale impiegato dal Fornitore, così come riportate nelle apposite sezioni del Capitolato Tecnico, attività che, pur essendo in alcuni casi "quantitativamente" indipendenti dal numero di pazienti esaminati, sono di fatto necessarie per l'effettuazione della stessa

prestazione. Nel caso in cui un paziente, nello stesso giorno, esegua un secondo esame PET-TC su un diverso distretto corporeo, lo stesso conterà come un'ulteriore prestazione completa.

3. Le prestazioni TC-PET da conteggiare al fine del calcolo del corrispettivo saranno calcolate tramite il sistema RIS-PACS della Fondazione.
4. Non concorrono al computo delle prestazioni da retribuire le prestazioni eventualmente effettuate a qualsiasi titolo dal personale del Fornitore mediante la TC-PET di proprietà della Fondazione, ed in particolare:
  - a) le “prestazioni integrative di recupero” come definite nel Capitolato Tecnico;
  - b) le prestazioni effettuate nei primi 24 (ventiquattro) mesi di vigenza contrattuale dal tecnico formatore del Fornitore in affiancamento con tecnici della Fondazione.
5. Le prestazioni richieste dalla Fondazione nell'arco di ciascuna giornata (2 turni) non supereranno in ogni caso il numero massimo di 16 (sedici) prestazioni.
6. Ciascuna prestazione TC-PET effettuata sarà retribuita al Fornitore ad un importo unitario così come risultante dall'Offerta Economica presentata in gara; tale importo dovrà considerarsi omnicomprensivo per lo svolgimento della totalità delle attività, dirette ed indirette, che consentono l'effettuazione della prestazione, così come sopra descritte.
7. Per ciascun anno di vigenza contrattuale è garantito convenzionalmente al Fornitore il pagamento di un numero minimo di 2.500 (duemilacinquecento) prestazioni TC-PET, quantitativo già stabilmente raggiunto dal reparto di Medicina Nucleare committente della Fondazione; l'importo corrispondente a tali prestazioni, calcolato su base annua e corrispondente a 12.500 (dodicimilacinquecento) prestazioni nel quinquennio di vigenza contrattuale, verrà quindi corrisposto al Fornitore indipendentemente dall'effettivo raggiungimento di tale numero di prestazioni, come corrispettivo per la presenza del personale del Fornitore e dell'apparecchiatura fornita dal Fornitore.
8. Resta inteso che il computo delle prestazioni avverrà su base annua. Al termine di ciascuna annualità di vigenza contrattuale (decorrente dal 20/10/2016, data di inizio dell'esecuzione del servizio), il numero di prestazioni effettivamente svolte nell'arco degli ultimi 12 (dodici) mesi potrà essere:
  - a) inferiore o uguale a 2.500 (duemilacinquecento) - in tal caso è corrisposto al Fornitore il valore corrispondente al quantitativo convenzionalmente fissato in 2.500 (duemilacinquecento) prestazioni calcolato sulla base del prezzo unitario risultante dall'Offerta Economica presentata in gara;
  - b) compreso tra 2.501 (duemilacinquecentouno) e 3.000 (tremila) - per le prestazioni ricomprese in tale *range* è corrisposto al Fornitore il valore delle prestazioni effettivamente erogate calcolato sulla base del prezzo unitario risultante dall'Offerta Economica presentata in gara;
  - c) superiore a 3.000 (tremila) - per le prestazioni eccedenti il numero di 3.000 (tremila) (che il Fornitore è comunque tenuto ad effettuare alle medesime condizioni se richieste dalla Fondazione) non è corrisposto al Fornitore alcun compenso.

9. Il computo del numero di prestazioni annue si azzerà il primo giorno di ciascuna nuova annualità di vigenza contrattuale.
10. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle prestazioni erogate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione.
11. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo è quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
12. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
13. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo comma.
14. I prezzi unitari di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, eventualmente esteso, salvo eventuali variazioni, in applicazione dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cui si darà corso solo decorsi 12 (dodici) mesi dall'avvio del servizio, ovvero in applicazione di disposizioni normative intervenute in materia di stabilità finanziaria e contenimento/riduzione della spesa pubblica.
15. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

*Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti*

1. Per ciascuna annualità di vigenza contrattuale (decorrente dal 20/10/2016, data di inizio dell'esecuzione del servizio) il Fornitore emetterà fatture bimestrali posticipate in osservanza delle seguenti modalità:
- a) le prime 5 (cinque) fatture avranno importo identico, corrispondente – per ciascuna fattura – all'importo unitario *effettivo* della prestazione (così come risultante dall'Offerta Economica presentata in gara) moltiplicato per 400 (quattrocento);
  - b) la sesta fattura avrà importo corrispondente alla somma algebrica dei seguenti importi:
    - prezzo unitario *effettivo* della prestazione (così come risultante dall'Offerta Economica presentata in gara) moltiplicato per 500 (cinquecento) (in modo da raggiungere il valore corrispondente al quantitativo complessivo annuo di 2.500 (duemilacinquecento) prestazioni convenzionalmente dovute al Fornitore);
    - (a sommare) prezzo unitario *effettivo* della prestazione (così come risultante dall'Offerta Economica presentata in gara) moltiplicato per il numero di prestazioni eccedenti le 2.500 (duemilacinquecento), eventualmente svolte nell'arco dei 12 (dodici) mesi del trascorso

anno di appalto, fino ad un massimo di 500 (cinquecento) prestazioni eccedenti (per un totale di 3.000 (tremila) prestazioni annue complessive);

- (a sottrarre) importo relativo alle penali accumulate dal Fornitore, così come risultanti dai verbali relativi alle 6 (sei) verifiche bimestrali effettuate nei 12 (dodici) mesi del trascorso anno di appalto.

2. Le fatture sono emesse ed acquisite agli effetti di legge, solo a seguito di rilascio da parte della Fondazione del *certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione*, da emettersi secondo la procedura prevista all'art. 5, comma 7, del presente contratto. Ai fini del pagamento le fatture dovranno risultare pienamente conformi al certificato di verifica.

3. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

4. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118", da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.

5. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

#### *Articolo 10 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori*

1. Fermo restando tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico in materia di sicurezza, le parti danno atto che la Fondazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., ha fornito al Fornitore informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cui al "Documento di Informazione sui Rischi Specifici" - allegato 6 del Disciplinare di gara, nonché ha fornito il "Documento di coordinamento delle misure di radioprotezione" di cui all'art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., per ciò che concerne l'obbligo di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.

2. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato a norma dell'art 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. preliminarmente all'avvio delle prestazioni contrattuali con riferimento all'attuazione del processo di cooperazione tra il Fornitore e la Fondazione nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto.

Il DUVRI è allegato al presente contratto unitamente al “Documento di Informazione sui Rischi Specifici” e al “Documento di coordinamento delle misure di radioprotezione”.

3. La sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la sorveglianza medica e fisica della radioprotezione di cui al D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. nei confronti del personale del Fornitore impiegato nel servizio è a carico del Fornitore medesimo che vi provvede direttamente con propri mezzi e risorse. Il servizio di dosimetria relativamente agli ambienti di esecuzione del servizio (dosimetria ambientale) resta a carico della Fondazione che vi provvede direttamente con propri mezzi e risorse.

4. I costi specifici della sicurezza connessi con l'attività propria di impresa, a carico del Fornitore e compresi nell'importo complessivo dell'Offerta Economica, ammontano ad € 45.000,00 (quarantacinquemila/00), come specificamente dichiarato dal Fornitore in sede di gara.

5. I costi della sicurezza finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenza, a carico del Fornitore e non compresi nell'importo complessivo dell'Offerta Economica, ammontano ad € 5.000,00 (cinquemila/00), come specificamente indicato dalla Fondazione in Disciplinare di gara art. 4 comma 3.

#### *Articolo 11 – Inadempienze e penalità*

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2015 e s.m.i. il Fornitore è soggetto a penali per ritardato, inesatto e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal Direttore dell'esecuzione del contratto con assegnazione di un termine di 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni/giustificazioni scritte. Ove le controdeduzioni/justificazioni non pervengano nel termine stabilito ovvero la Fondazione non le ritenga accoglibili si potrà procedere all'applicazione delle penali stabilite di seguito riportate:

- ritardo nell'avvio dell'appalto imputabile al Fornitore: 0,5 per 1000 dell'intero importo contrattuale quinquennale al netto dell'IVA per ciascun giorno di ritardo rispetto alla tempistica prevista;
- ritardo nella sostituzione di una unità di personale con altra di pari CV entro i termini previsti (anche in presenza di personale con CV inferiore): 0,3 per 1000 dell'intero importo contrattuale quinquennale al netto dell'IVA per ciascun giorno di ritardo rispetto alla tempistica prevista;
- prestazioni non eseguite nel turno in cui erano previste, a causa di malfunzionamento dell'apparecchiatura TC-PET fornita dall'appaltatore o per qualsiasi altro disservizio imputabile all'appaltatore: € 500,00 (cinquecento/00) a prestazione; si precisa che la penale verrà applicata anche nel caso in cui la prestazione venga recuperata in altro turno, in ragione del disservizio comunque procurato alla Fondazione ed al paziente;
- assenza del personale del Fornitore nell'orario di servizio previsto per l'operatore, risultante dal registro di rilevazione presenze: € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna rilevazione (nell'arco di un giorno la Fondazione effettuerà al massimo una rilevazione);

- badge identificativo non esposto: € 100,00 (cento/00) per ciascuna rilevazione (nell'arco di un giorno la Fondazione effettuerà al massimo una rilevazione).
3. Resta inteso che trattandosi di servizio di pubblica utilità e strategico al fine del corretto funzionamento del PTV in nessun caso il servizio potrà essere sospeso o interrotto.
  4. In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 145, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
  5. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione medesima per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere per causa del fornitore del Servizio, con l'incameramento della cauzione prestata.
  6. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi o in caso di interruzione anche parziale del servizio e della fornitura, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 16. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per il servizio regolarmente eseguito fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.
  7. La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche a titolo di corrispettivo, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
  8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

*Articolo 12 – Cauzione definitiva*

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ha prestato a favore della Fondazione cauzione definitiva. Detta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente

inteso che la Fondazione, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

*Articolo 13 – Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa*

1. Il Fornitore è tenuto ad adottare ogni mezzo necessario ad evitare danni a persone e cose nonché ad osservare le disposizioni ed i regolamenti della Fondazione per garantire il rispetto della *mission* nell'esclusivo interesse dell'utenza.

2. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Fondazione, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.

3. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione, ovvero utenti e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operante presso la Fondazione, nonché a cose, di proprietà della Fondazione o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione stessa durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

4. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.

5. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione del servizio vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni, oggetto di esame congiunto, non vengano accolte dalla Fondazione, ovvero le stesse non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

6. Il Fornitore ha in essere polizza assicurativa RCT/RCO in corso di validità recante massimali

adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del presente contratto.

7. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, il Fornitore si obbliga a mantenere valida la copertura assicurativa per tutta la durata dell'affidamento nonché a produrre a richiesta della Fondazione i documenti assicurativi probanti, a pena di risoluzione del contratto con conseguente ritenzione del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

8. Il Fornitore dichiara di assicurare il proprio personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

9. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Fondazione, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

10. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

#### *Articolo 14 – Cessione di credito e di contratto*

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti gara derivanti dal contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

3. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

#### *Articolo 15 – Subappalto*

1. Il Fornitore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni, in misura percentuale pari complessivamente al 25% dell'importo del contratto:

- a) Manutenzione/assistenza tecnica full risk dell'apparecchiatura TC-PET;
- b) Lavori edili ed impiantistici.

2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Fondazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Fondazione o a terzi per fatti

comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Disciplinare di gara la Fondazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal medesimo.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. In caso di cessione in subappalto senza la preventiva autorizzazione della Fondazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui all'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all'art. 17 del Disciplinare di gara, la Fondazione potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

8. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

9. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all'art. 17 del Disciplinare di gara.

*Articolo 16 – Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento, scadenza del contratto*

1. Fermo quanto previsto dagli artt. 135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;
- b) qualora si verificano accertati gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei servizi ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da responsabilità del Fornitore;
- c) arbitrario abbandono delle prestazioni (servizio/fornitura) da parte del Fornitore;
- d) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- e) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori, secondo quanto previsto al precedente art. 6 lett. i);
- f) mancato reintegro del deposito cauzionale;

- g) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui al precedente art. 13;
- h) accertata frode o grave negligenza da parte del Fornitore;
- i) subappalto non autorizzato;
- j) cessione del contratto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- k) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione, con privilegio sulla cauzione depositata dal Fornitore a garanzia del contratto, sulle somme ancora da pagare, etc.;
- l) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- m) intervenuta misura cautelare o rinvio a giudizio nei confronti dei componenti la compagine societaria e dei dirigenti del Fornitore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis codice penale.

2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

3. Ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'affidamento è comunque revocato ed il contratto è risolto di diritto in caso di accertamento della sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato Decreto Legislativo e di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Decreto Legislativo medesimo.

4. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempienza e/o fatto ascrivibile al Fornitore, la Fondazione, oltre alla applicazione delle penalità previste, procede ad incamerare la cauzione prestata, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compresa, in caso di ricorso ad altro fornitore, la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza, ivi comprese le spese per l'esperimento di nuovo procedimento di gara.

5. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Alla scadenza naturale del contratto ovvero alla cessazione del medesimo determinata da revoca o risoluzione contrattuale, il Fornitore ha a disposizione 15 (quindici) giorni consecutivi

per effettuare le operazioni di sgombero locali; il Fornitore dovrà in particolare smontare e ritirare a sue spese l'apparecchiatura TC-PET ed ogni bene accessorio alla stessa, e lasciare i locali nel medesimo stato in cui li ha trovati. Non è previsto il riscatto dell'apparecchiatura da parte della Fondazione.

*Articolo 17 – Brevetti industriali e diritti di privativa*

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa sull'apparecchiatura fornita o comunque sulle tecnologie adottate nell'esecuzione del servizio, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

*Articolo 18 – Obblighi di riservatezza e segretezza*

1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. In relazione e limitatamente alle obbligazioni assunte con il presente contratto e per effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., la Fondazione nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Fornitore, nella persona del firmatario del contratto Alberto Della Porta, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai pazienti fruitori del servizio oggetto del presente contratto, secondo la definizione dell'art. 4 del citato Decreto Legislativo in quanto preposto al trattamento dei dati stessi. Per effetto di tale designazione, il Fornitore si impegna ad assolvere ai seguenti adempimenti:
  - a) dare l'informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, indicando anche l'ufficio o la persona a cui l'interessato può rivolgersi per ulteriori e maggiori informazioni, nonché per la tutela dei propri diritti;
  - b) acquisire il consenso al trattamento dei dati personali degli interessati;
  - c) rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi degli articoli 33, 34, 35, 36 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e delle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere impartite dal Titolare;
  - d) designare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., gli incaricati del trattamento dei dati personali e dare agli stessi istruzioni scritte;

- e) comunicare alla Fondazione l'elenco dei soggetti designati quali incaricati del trattamento dei dati personali, con obbligo di comunicare ogni eventuale variazione;
  - f) designare, ai sensi delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, gli "amministratori di sistema" e dare agli stessi istruzioni scritte;
  - g) comunicare alla Fondazione l'elenco dei soggetti designati quali "amministratori di sistema", con obbligo di comunicare ogni eventuale variazione;
  - h) informare tempestivamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare ed a far osservare al personale impiegato nel servizio il segreto professionale a proposito di tutti i fatti, lo stato delle persone, le informazioni od altro di cui venga a conoscenza a causa o comunque in occasione dell'esecuzione del servizio.
4. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale impiegato dal Fornitore nell'esecuzione del Servizio, nonché da parte del personale impiegato dai subappaltatori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stessa a gare e appalti.
8. Gli obblighi in materia di riservatezza permangono in capo al Fornitore anche oltre la scadenza naturale o cessazione anticipata del presente contratto.

*Articolo 19 – Clausola anti pantouflage*

1. Con riferimento all'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Fornitore medesimo.

*Articolo 20 – Spese di contratto*

1. Tutte le spese di bollo, registro, e copia inerenti al presente contratto sono a carico del Fornitore.
2. Il contratto è redatto su supporto informatico in unico originale, è soggetto ad imposta di

bollo per un importo pari ad € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa, con oneri a carico del Fornitore. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

*Articolo 21 – Foro competente*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla sottoscrizione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

*Articolo 22 – Allegati*

1. Sono materialmente allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:

- a) *Regolamento dell'Appalto*, contenente la sintesi delle condizioni previste dal bando, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico, dalla scheda di rilevazione delle prestazioni e quelle migliorative eventualmente contenute nell'Offerta Tecnica - sub Allegato A;
- b) *Scheda di rilevazione delle prestazioni offerte* presentata dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica - sub Allegato B;
- c) *Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)* ai sensi dell'art 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., costituito da n. 1 scheda relativa ai luoghi di esecuzione del servizio, unitamente a *Documento di Informazione sui Rischi Specifici* ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e *Documento di Coordinamento delle Misure di Radioprotezione* ai sensi dell'art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. - sub Allegato C.

2. Si intendono quali allegati al contratto, parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati, i seguenti documenti:

- a) *Disciplinare di gara* con i relativi allegati ivi compreso il Capitolato Tecnico;
- b) *Offerta Tecnica*, costituita dai documenti, dichiarazioni e certificazioni indicate nel Disciplinare di gara presentata dal Fornitore in sede di gara;
- c) *Offerta Economica* presentata dal Fornitore in sede di gara;
- d) Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la "*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118*".

*Articolo 23 – Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile*

1. Il Fornitore dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; art. 3 –

Durata del contratto; art. 11 – Inadempienze e penalità; art. 13 – Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa; art. 16 – Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento, scadenza del contratto; art. 17 – Brevetti industriali e diritti di privativa; art. 21 – Foro competente.

Richiesto io Ufficiale Rogante della Fondazione ho ricevuto il presente atto, redatto mediante strumenti informatici su n. 22 pagine a video, di cui interamente scritte n. 21 e la n. 22 per n. 21 righe, firme escluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono unitamente agli allegati in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con apposizione di firma autografa da parte del legale rappresentante del Fornitore, acquisita digitalmente e autenticata dal sottoscritto Ufficiale Rogante ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e con apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante della Fondazione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per il Fornitore: ALLIANCE MEDICAL LIMITED  
Il Legale Rappresentante Alberto Della Porta  
C.F.: DLLLRT71B24F205I

---

Per: FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA  
Firmato Il Legale Rappresentante Tiziana Frittelli  
C.F.: FRTTZN60L43B604Y  
Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.  
Firma digitale n. 45197 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)  
Periodo di validità: dal 27/08/2015 al 17/07/2017

Firmato L'Ufficiale Rogante Giorgia Levante  
C.F.: LVNGRG72M62L103B  
Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.  
Firma digitale n. 7000000823966614 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)  
Periodo di validità: dal 15/10/2014 al 14/10/2017